

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 340 del 29/12/2011.

PREMESSO

- a. che la società Alenia Aermacchi S.p.A., con nota acquisita agli atti al prot. 677097 del 09/10/2015, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 340 del 29/12/2011 per l’impianto IPPC 2.6 ubicato nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA) – Viale Aeronautica snc. All’istanza era allegata la documentazione tecnica, l’attestazione di pagamento della tariffa istruttoria, di cui al D.M. 24/04/2008, pari a euro 33.600, versati a mezzo bonifico bancario, nonché asseverazione della stessa;
- b. che, con nota del 03/03/2016, acquisita agli atti con prot. 159391 del 07/03/2016, la Finmeccanica S.p.A., ora Leonardo S.p.A., ha comunicato a questa Regione di essere subentrata all’Alenia Aermacchi S.p.A. nella titolarità di alcuni impianti, tra cui quello oggetto del presente provvedimento, con decorrenza 01/01/2016, in virtù di atto di scissione e cessione di ramo d’azienda a firma del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma – Repertorio 81240, Rogito 21756, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma il 18/12/2015, con n. 33303, serie 1T. In virtù di ciò, la Finmeccanica S.p.A., ora Leonardo S.p.A., ha chiesto la voltura in suo favore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 340 del 29/12/2011;
- c. che, con nota del 06/04/2016, acquisita agli atti con prot. 241082 del 08/04/2016, la Finmeccanica S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica aggiornata, indispensabile ai fini della procedibilità dell’istanza, in sostituzione di quella allegata alla domanda prot. 677097 del 09/10/2015;
- d. che con nota prot. 266018 del 18/04/2016 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo che, entro i successivi quindici giorni, è stato pubblicato sul sito web di questa U.O.D. Decorso trenta giorni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

- a. che con nota prot. 429666 del 23/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, per il giorno 20/07/2016;
- b. che, dopo la prima seduta, il procedimento è stato interrotto, tenuto conto che il progetto doveva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- c. che, con D.D. n. 16 del 16/06/2017, l'allora U.O.D. 50.07 – Valutazioni Ambientali ha escluso il progetto dalla Valutazione d'Impatto Ambientale;
- d. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 20/07/2016 e conclusa il 26/07/2018, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
- e. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 677097 del 09/10/2015 e successivamente integrato, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'ARPAC, dalla Città Metropolitana di Napoli, dalla Regione e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", che la società, in seguito a proroga, ha trasmesso con nota acquisita al prot. 340333 del 28/05/2018;
- e1. l'ASL NA3 SUD, viste le integrazioni ha espresso parere favorevole;;
- e2. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni ha rilevato che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- e3. il Consorzio ASI di Napoli, esaminate la integrazioni ha espresso parere favorevole;
- e4. il Comune di Pomigliano d'Arco (NA), viste le integrazioni ha espresso parere favorevole;
- e5. l'ARPAC Napoli, l'ATO3 e la Città Metropolitana di Napoli, non hanno espresso alcun parere definitivo.

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC Napoli, con nota PEC del 02/08/2018, successiva alla chiusura della Conferenza, ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. 540076 del 23/08/2018 e trasmesso da questa UOD, alla società e a tutti gli enti interessati, in data 30/08/2018;
- b. che tale parere, oltre ad essere pervenuto successivamente alla chiusura della Conferenza, riportava delle inesattezze relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia - peraltro su aspetti già chiariti nella documentazione integrativa presentata dalla società e recepiti nel rapporto Tecnico dell'Università - e necessitava di precisazioni in merito alle prescrizioni date sulla matrice aria;
- c. che al fine di chiarire tali aspetti, questa UOD ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 26/09/2018 alle ore 10,30, a cui sono stati invitati la società, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e l'ARPAC Napoli;
- d. che in data 26/09/2018, alle ore 11,30, preso atto dell'assenza dell'ARPAC Napoli, il presidente ha dichiarato nulla la seduta.

CONSIDERATO ALTRESI'

- a. che con nota acquisita al prot. 407402 del 27/06/2019 la società ha trasmesso ulteriori integrazioni;
- b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 220139 del 04/04/2019, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 184 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 55.

DATO ATTO

- a. che con D.D. n. 351 del 08/08/2017 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) relativo all'area su cui insiste l'impianto in oggetto;
- b. che in data 09/10/2019 è stata richiesta comunicazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

c. che la società, ha trasmesso gli esiti della procedura di cui all' Alleg.1 del D.M. 13.11.2014 n. 272 dai quali risulta che non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i, Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

RITENUTO

- a. di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 340 del 29/12/2011 per l'impianto IPPC 2.6 ubicato nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) – Viale Aeronautica snc.;
- b. di volturare la suddetta autorizzazione dall'Alenia Aermacchi S.p.A. alla Leonardo S.p.A.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 340 del 29/12/2011 per l'impianto IPPC 2.6 ubicato nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) – Viale Aeronautica snc.;
2. **di volturare** la suddetta autorizzazione dall'Alenia Aermacchi S.p.A. alla Leonardo S.p.A.;
3. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società ed acquisita al prot. 677097 del 09/10/2015 e delle successive integrazioni;
4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 4.2. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
 - 4.3 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto F.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
 - 4.4 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto F.5 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

4.5 per gli scarichi idrici, per i punti di scarico nel collettore pubblico il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n.152/2006 per scarichi in corpo idrico superficiale (ove previsti) e scarico in rete fognaria, nonché di tutto quanto indicato al punto F.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee ed ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituito dall'A.I.A.;

9. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e che acquisisca preventivamente, rispetto alla realizzazione della modifica, il parere dei VV.FF. anche relativamente alla necessità di modificare il CPI;

10. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti invitati in Conferenza, l'inizio e la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

11. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

12. **di prescrivere** che dopo la messa a regime dell'impianto di MISO, la società aggiorni le schede AIA e presenti apposita istanza di modifica, in caso di eventuali variazioni al lay out autorizzato col presente provvedimento;

13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell' art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio, precisando che ai sensi dell'art.6 D. M. 24 aprile 2008 e del D.M. 58/2017 il gestore è tenuto a versare la tariffa dei controlli, con le modalità ivi previste, determinata allo stato nella misura minima prevista di euro 1.500 salvo conguaglio, sulla base dell'importo che sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive;

16. **di precisare** che la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente sul c/c postale

n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario IT66 E010 1003 4001 0000 0046 252 con la seguente causale: tariffa controllo;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

18. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

21. **di notificare** il presente provvedimento alla Leonardo S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, n. 4.

22. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'ATO 3, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

23. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo